



Comune di Modena
Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia
Sportello Unico per l'Edilizia e le Imprese
Via Santi 60 - Tel. 059/203.2224 - Fax 059/203.2164
E-mail * giovanni.villanti@comune.modena.it

Il Dirigente Responsabile

Modena, 14/11/2005
Protocollo generale n. 150480/05
Protocollo G.C. n. 19176/2005

CG-DO-/do

A tutto il Personale del Settore

Agli Ordini e Collegi professionali

AL Comitato Permanente Professioni (CUP)

Alle Associazioni di categoria

LORO SEDI

OGGETTO: PROCEDURE PER ADEGUARE GLI INTERVENTI EDILIZI ALLA NORMATIVA ANTISISMICA, IN ATTUAZIONE DEL D.M.14/09/2005 "NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI".

A seguito della mia precedente nota informativa prot. gen. 144495 del 3/11/2005, comunico le procedure definite dal settore, per adeguare gli interventi edilizi alla normativa antisismica, dopo il Decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14/09/2005 "*Norme tecniche per le costruzioni*", in vigore dal 23/10/2005.

Il Comune di Modena è classificato in zona 3 (zona a bassa sismicità), di conseguenza gli interventi edilizi devono rispettare la normativa antisismica dettata, in materia, dalla legislazione statale e regionale.

Come già specificato, per i progetti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa antisismica opera la decadenza stabilita dall'art. 14 LR 31/2002 e s.m., salvo che siano stati redatti in conformità alla predetta normativa. Tuttavia, per il principio di conservazione del procedimento amministrativo (L.241/1990 e s.m.), un progetto edilizio già presentato può consentire la formazione di un titolo abilitativo legittimo, solo se tale progetto venga adeguato alle norme nuove citate, con le modalità di seguito indicate. Analogamente per quanto riguarda i titoli abilitativo già rilasciati o efficaci.

Se l'adeguamento non è possibile, il progetto già presentato verrà archiviato e ne dovrà essere presentato uno nuovo, conforme alle nuove norme ora vigenti.

Vediamo come è possibile adeguare alla normativa antisismica un progetto edilizio già presentato.

1) Caso di un PERMESSO DI COSTRUIRE NON ANCORA RILASCIATO:

E' il caso di una domanda di permesso di costruire (p.d.c.) ancora in istruttoria, oppure di una domanda di p.d.c. per la quale l'istruttoria è conclusa ed è stata spedita la lettera di invito per il rilascio, ma il permesso di costruire non è ancora stato rilasciato.

In questo caso è necessario produrre quanto segue:

- 1) Asseverazione, nella quale il professionista abilitato dichiara espressamente la conformità dell'opera da realizzare alla normativa tecnica di cui al D.M. 14.9.2005 o alla normativa previgente sulla medesima materia (L.1086/1971 e L.64/1974 e relativi decreti attuativi);

- 2) Elaborati grafici esaurienti per planimetrie, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, fascicolo dei calcoli della strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, di disegni dei particolari esecutivi delle strutture con allegata una relazione sulla fondazione corredata da grafici e da documentazioni necessari, nei quali devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazioni, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno/opera di fondazione (art.93 DPR 380/2001).

Tale progetto esecutivo può essere presentato anche prima dell'inizio dei lavori ed in tal caso è possibile produrre la sola asseverazione di cui al punto 1, nonché la dichiarazione di avvalersi di tale facoltà, eventualmente chiedendo che il deposito del progetto coincida con quello di cui alla L.1086/1971, qualora ne abbia i medesimi contenuti.

Al momento della presentazione del progetto esecutivo dovrà essere altresì prodotta:

- 3) Dichiarazione con la quale il professionista abilitato precisa che la predetta documentazione è congrua con il progetto originario presentato.

Verrà inviata apposita lettera racc.a. r. richiedendo la documentazione sopra citata, da produrre **entro il termine tassativo di 60 gg.** dalla data di ricevimento della raccomandata.

Il procedimento di rilascio del permesso di costruire verrà **SOSPESO**, in attesa di acquisire quanto richiesto.

Se tale documentazione non verrà presentata, il procedimento non potrà avere conclusione e il progetto edilizio verrà **ARCHIVIATO** per carenza di documentazione (art. 31.15, comma 5, RUE).

2) Caso di un PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATO, ma I LAVORI NON HANNO AVUTO INIZIO:

E' il caso di un permesso di costruire (p.d.c.) già rilasciato (ritirato) ma per il quale i lavori non hanno avuto inizio.

In questo caso è necessario produrre quanto segue:

- 1) Asseverazione, nella quale il professionista abilitato dichiara espressamente la conformità dell'opera da realizzare alla normativa tecnica di cui al D.M. 14/09/2005 o alla normativa previgente sulla medesima materia (L.1086/1971 e L.64/1974 e relativi decreti attuativi);
- 2) Elaborati grafici esaurienti per planimetrie, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, fascicolo dei calcoli della strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, di disegni dei particolari esecutivi delle strutture con allegata una relazione sulla fondazione corredata da grafici e da documentazioni necessari, nei quali devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazioni, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno/opera di fondazione (art.93 DPR 380/2001).

Tale progetto esecutivo può essere presentato anche prima dell'inizio dei lavori ed in tal caso è possibile produrre la sola asseverazione di cui al punto 1, nonché la dichiarazione di avvalersi di tale facoltà, eventualmente chiedendo che il deposito del progetto coincida con quello di cui alla L.1086/1971, qualora ne abbia i medesimi contenuti.

Al momento della presentazione del progetto esecutivo dovrà essere altresì prodotta:

- 3) Dichiarazione con la quale il professionista abilitato precisa che la predetta documentazione integrativa è congrua con il progetto originario presentato.

Verrà inviata apposita lettera racc.a. r. richiedendo la documentazione sopra citata, da produrre **entro il termine tassativo di 60 gg.** dalla data di ricevimento della raccomandata.

Se tale documentazione non verrà presentata, il permesso di costruire verrà **ARCHIVIATO per DECADENZA**, ai sensi dell'art. 14, comma 6, L.R.31/2002. Una volta prodotta la documentazione i lavori potranno essere avviati, senza che il Comune provveda ad inviare nessun'altra comunicazione.

3) Caso di una DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' NON EFFICACE:

E' il caso di una DIA presentata, per la quale non sono ancora decorsi i 30 gg per dare avvio ai lavori, oppure di una DIA, i cui termini siano stati sospesi o interrotti per acquisire i pareri o atti di assenso richiesti dalle leggi.

Per le **DIA non ancora efficaci**, è necessario produrre quanto segue:

- 1) Asseverazione, nella quale il professionista abilitato dichiara espressamente la conformità dell'opera da realizzare alla normativa tecnica di cui al D.M. 14/09/2005, o alla normativa previgente sulla medesima materia (L.1086/1971 e L.64/1974 e relativi decreti attuativi);
- 2) Elaborati grafici esaurienti per planimetrie, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, fascicolo dei calcoli della strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, di disegni dei particolari esecutivi delle strutture con allegata una relazione sulla fondazione corredata da grafici e da documentazioni necessari, nei quali devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazioni, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno/opera di fondazione (art.93 DPR 380/2001).

Tale progetto esecutivo può essere presentato anche prima dell'inizio dei lavori e, in tal caso, è possibile produrre la sola asseverazione di cui al punto 1, nonché la dichiarazione di avvalersi di tale facoltà, eventualmente chiedendo che il deposito del progetto coincida con quello di cui alla L.1086/1971, qualora ne abbia i medesimi contenuti.

Al momento della presentazione del progetto esecutivo dovrà essere altresì prodotta:

- 3) Dichiarazione con la quale il professionista abilitato precisa che la predetta documentazione è congrua con il progetto originario presentato.

Verrà inviata apposita lettera racc.a. r. richiedendo la documentazione sopra citata, da produrre **entro il termine tassativo di 60 gg.** dalla data di ricevimento della raccomandata.

In attesa di acquisire quanto sopra richiesto, **E' SOSPESA L'EFFICACIA** della DIA di che trattasi. Tale termine riprenderà a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta, senza che nessun'altra comunicazione venga inviata dal Comune.

Qualora non venga presentato quanto richiesto, la DIA verrà ARCHIVIATA, per DECADENZA, ai sensi dell'art. 14, comma 6, L.R.31/2002.

4) Caso di una DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' EFFICACE dal 23/10/2005, oppure caso di un PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATO, per il quale i LAVORI HANNO AVUTO INIZIO dal 23/10/2005:

E' il caso di una DIA, per la quale sono già decorsi i 30 gg per dare avvio ai lavori, oppure di una DIA, i cui termini in precedenza sospesi o interrotti per acquisire i pareri o atti di assenso richiesti dalle leggi, siano stati riattivati, per cui la DIA è divenuta titolo abitativo efficace alla realizzazione dell'intervento edilizio.

Per il Comune di Modena, la data di efficacia della DIA è il 31° giorno dalla data di relativa presentazione (art.31.6, comma 2, RUE).

E' il caso di un permesso di costruire (p.d.c.) già rilasciato (ritirato), il quale i lavori hanno avuto inizio dal 23/10/2005.

In ciascuno di questi due casi, viene emanato un provvedimento con cui si ORDINA al titolare, al progettista e al direttore lavori, l'IMMEDIATA SOSPENSIONE DEI LAVORI.

Contestualmente viene assegnato un termine di 60 giorni (dalla data di notifica del provvedimento) per presentare:

- 1) Asseverazione, nella quale il professionista abilitato dichiara espressamente la conformità dell'opera da realizzare alla normativa tecnica di cui al D.M. 14/09/2005, o alla normativa previgente sulla medesima materia (L.1086/1971 e L.64/1974 e relativi decreti attuativi);

- 2) Elaborati grafici esaurienti per planimetrie, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, fascicolo dei calcoli della strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, di disegni dei particolari esecutivi delle strutture con allegata una relazione sulla fondazione corredata da grafici e da documentazioni necessari, nei quali devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazioni, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno/opera di fondazione (art.93 DPR 380/2001).
- 3) Dichiarazione con la quale il professionista abilitato precisa che la predetta documentazione integrativa è congrua con il progetto originario presentato.

Con questo provvedimento di sospensione dei lavori, viene disposta altresì la SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA della DIA, o del PERMESSO DI COSTRUIRE, fino all'adeguamento del progetto alla normativa antisismica. Una volta prodotta la documentazione i lavori potranno essere avviati, senza che il Comune provveda ad inviare nessun'altra comunicazione

Qualora non venga presentato quanto richiesto, nel termine assegnato, si procederà all'archiviazione della DIA, o del PERMESSO DI COSTRUIRE, per decadenza, ai sensi dell'art. 14, comma 6, L.R.31/2002.

In tutti i casi sopra illustrati, il professionista abilitato può presentare una dichiarazione attestante la non necessità del progetto esecutivo di adeguamento alle norme antisismiche, qualora si sia in presenza di interventi di modesta entità che, per loro natura, non modificano la statica dell'edificio o del manufatto, sia in quanto non riguardino parti strutturali, sia in quanto non prevedano incremento di sovraccarichi fissi o accidentali.

Tale dichiarazione dovrà essere presentata **sempre entro il termine tassativo assegnato.**

PROROGHE AL TERMINE DI FINE LAVORI:

La domanda di proroga all'ultimazione dei lavori dovrà anche precisare lo stato dei lavori realizzato e quali opere restano da realizzare.

Ciò al fine di valutare, nel caso di eventuale accoglimento, la necessità o meno dell'adeguamento alla normativa antisismica della parte di opera ancora da realizzare, per la quale si rilascia la proroga.

CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA':

In allegato alla SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA, oltre alle consuete dichiarazioni e certificazioni previste per legge, dovrà essere prodotta anche:

- _ La dichiarazione del direttore lavori di conformità dell'opera realizzata al progetto esecutivo depositato.

La presente costituisce disposizione di servizio.

**Il dirigente responsabile
Ing. Giovanni Villanti**

L'originale, firmato e protocollato, è depositato agli atti del Settore.